



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.38/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu

Presidente relatore

Gaetano Berretta

Giudice

Gabriele Vinciguerra

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30554 del registro di

segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Giovanni CERNIGLIA, nato a Palermo l'11/12/1973 e residente a

Borgo Virgilio (MN), in via Dante - Virgilio n. 20 CF:

CRNGNN73T11G273L.

Udito, nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024, con

l'assistenza del segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico ministero

Daniela Dell'Oro. Non costituito il convenuto. È stata data per letta la

relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di

discussione del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 5 settembre 2023, la Procura

regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha

convenuto in giudizio il sig. Giovanni Cerniglia per sentirlo

condannare al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli di Stato, della complessiva somma pari ad € 5.235,59

(cinquemiladuecentotrentacinque/59), oltre rivalutazione monetaria e

accessori di legge sino all'integrale soddisfo e spese del giudizio.

Il Procuratore regionale espone che il convenuto era, all'epoca dei fatti,

titolare della ricevitoria lotto MN4561 (codice amministrativo) -

VE4548 (codice lotto) in Via Pescheria 6, Mantova. Gli viene contestato

di aver omesso di riversare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -

Ufficio dei Monopoli per la Lombardia gli importi di € 2.096,00 per la

settimana contabile dal 25.05.2022 al 31.05.2022 e di € 3.139,59 per la

settimana contabile dal 01.06.2022 al 07.06.2022.

A seguito di Decreto Istruttorio n. 727/2022 in data 11/10/2022 (doc. 2

allegato alla citazione), la Procura Regionale acquisiva in copia la

seguinte documentazione:

- atto di concessione della ricevitoria e contratto (doc. 3.1);

- comunicazione prot. n. 65028 dell'08/06/2022 a Lottoitalia s.r.l. di

mancato versamento proventi settimana 31/05/2022 e richiesta di

sospensione del terminale (doc. 3.2);

- avviso di avvio del procedimento di revoca della concessione della

ricevitoria per omessi versamenti prot. 74911 del 28/06/2022 (doc. 3.3);

- comunicazione prot. n. 74889 del 28/06/2022 alla Compagnia

assicurativa di istruttoria in corso per la revoca della concessione della

ricevitoria lotto (doc. 3.4);

- provvedimento prot. 76843 del 04/07/2022 di revoca della ricevitoria

lotto con disposizione di incameramento totale della polizza lotto (doc.

3.5);

	- estratto conto on line in data 18/10/2022 da cui risulta il mancato versamento da parte del sig. Cerniglia dell'importo dovuto (doc. 3.6);	
	- intimazione al pagamento di € 2.096,00 relativa alla settimana contabile del 31/05/2022 prot. 67524 del 10/06/2022 e successiva ingiunzione di pagamento prot. 74898 del 28/06/2022 (doc. 3.7);	
	- intimazione al pagamento di € 3.139,59 relativa alla settimana contabile del 07/06/2022 prot. 72470 del 17/06/2022 e successiva ingiunzione di pagamento prot. 74904 del 28/06/2022 (doc. 3.8);	
	- iscrizione al ruolo riguardo l'omesso versamento di entrambe le citate settimane contabili del 31/05/2022 e del 07/06/2022 (doc. 3.9);	
	- attestazione di persistenza del debito al 18/10/2022 (doc. 3.10).	
	È stato regolarmente notificato l'invito a dedurre al presunto responsabile, il quale non ha presentato difese.	
	Il Procuratore regionale ne ha quindi chiesto la condanna al pagamento della somma non riversata, richiamando la normativa che consente di qualificare agente contabile della riscossione il ricevitore delle giocate del lotto, la giurisprudenza che ha delineato il contenuto dei relativi obblighi, nonché, sul piano processuale, il riparto dell'onere probatorio tra Pubblico ministero e agente contabile in relazione agli elementi costitutivi della responsabilità contabile. Nella condotta del convenuto sarebbero ravvisabili gli estremi del dolo o, in ogni caso, almeno della colpa grave.	
	Oltre alla sorte capitale, l'attore ha chiesto che il convenuto sia condannato al pagamento della rivalutazione e degli interessi ex art. 33, secondo comma, legge 23 dicembre 1994 n.724.	

L'atto di citazione con il pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza è stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La raccomandata prevista dalla citata norma non è stata ritirata presso l'ufficio postale dal destinatario e l'avviso di ricevimento è stato restituito per compiuta giacenza.

All'udienza del 14 febbraio 2024, fissata per la discussione della causa, il Pubblico ministero ha insistito nelle conclusioni formulate in citazione.

DIRITTO

Preliminarmente, va dato atto che la notifica della citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione della causa si è perfezionata correttamente nel termine di legge. Non essendosi il convenuto costituito in giudizio, ne va dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 c.g.c.

Nel merito, la domanda attrice è fondata.

La normativa regolamentare, di cui al d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, delinea espressamente gli obblighi dei soggetti titolari di ricevitoria del gioco del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Ne consegue che, pacificamente, il ricevitore del lotto assume la veste di agente contabile e che l'omesso o il minore versamento all'Erario delle somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate, configura una condotta in evidente violazione delle regole che disciplinano il rapporto, con conseguente insorgenza di responsabilità patrimoniale.

Nel caso specifico, risulta provato che il convenuto, nell'espletamento dell'attività di gestione della ricevitoria del Lotto MN4561, ha svolto effettivamente funzioni che implicavano il maneggio di denaro pubblico.

Da ciò discende la qualificazione del signor Cerniglia come agente contabile, secondo quanto stabilito dall'art. 178 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo cui: *"Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; ... omissis ..."*.

La procedura e gli obblighi a cui il suddetto avrebbe dovuto attenersi sono indicati nell'art. 24 del d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (come modificato dagli artt. 34 e 38 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 560, divenuto operativo dal 4 maggio 1998 in forza del D.M. del 14 aprile 1998, pubb. in G.U. n. 91 del 20 aprile 1998), il quale prevede che ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare il giovedì di ogni settimana contabile successiva alla estrazione del sabato i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa.

L'art. 25 del richiamato D.P.R. n. 303 del 1990, prescrive, poi, al comma 1, che *"Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo*

all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento" e, al comma 2, che "Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'Ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento".

Dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che le somme percepite dal ricevitore non sono state versate all'Erario.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Procuratore regionale in citazione, risulta quindi pienamente assolto l'onere probatorio incombente sull'attore pubblico, essendo lo stesso circoscritto, nel caso della responsabilità contabile, alla dimostrazione dell'esistenza di una gestione contabile (nella fattispecie, a denaro), del carico dell'agente contabile (somme riscosse, nell'importo tratto dalla documentazione contabile) e dell'omesso versamento delle stesse.

Rimane invece a carico dell'agente contabile, in base a un principio di inversione dell'onere probatorio, dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione su di lui incombente (nella fattispecie, l'omesso versamento) non gli è imputabile, per insussistenza del nesso causale (sopravvenienza di caso fortuito o forza maggiore) e dell'elemento psicologico (i fatti impeditivi non debbono essere stati voluti dall'agente contabile e neppure concausati da sue condotte gravemente colpose).

Tale ripartizione dell'onere probatorio trova il suo fondamento normativo nell'art. 194 del r.d. 23 maggio 1924 n. 827, ai sensi del quale *"Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili*

avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna” e trova conferma nell’orientamento ampiamente maggioritario della giurisprudenza di questa Corte (v. Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, n. 249 del 13 settembre 2007; Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, n. 146 del 10 maggio 2021; Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, n. 301 del 21 luglio 2021).

Anche il comportamento processualmente inerte del convenuto, valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 95, comma 3 c.g.c., concorre a dare supporto alle prove documentali prodotte dall’attore e depone in senso favorevole alla fondatezza dell’assunto accusatorio.

Per quanto detto, il convenuto va quindi condannato al pagamento della somma, risultante dalla sommatoria dei singoli proventi del gioco del lotto non tempestivamente versati all’Erario, ammontante a complessivi euro 5.235,59.

Per quanto riguarda gli accessori sulla somma capitale di cui sopra, il P.M. ha chiesto la condanna del convenuto a *“rivalutazione ed interessi ex art. 33, secondo comma, legge 23 dicembre 1994 n. 724”*.

Il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 33, comma 2 della legge n. 724 del 1994 (richiamato nell’atto di citazione), *“Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita*

dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali". Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 33 comma 2 citato (a parte la revoca della concessione), bensì un risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento. Essendo gli interessi stabiliti in misura superiore a quella legale, essi coprono anche il maggior danno. Quest'ultimo, cui sembra riferirsi la domanda del P.M. con la richiesta di rivalutazione, è da considerare quindi già compensato dagli interessi.

La condanna del convenuto va quindi limitata agli interessi, nella misura di una volta e mezzo il tasso d'interesse legale, sulle somme non versate, da calcolare con decorrenza dalla data di scadenza dell'obbligo di versamento e fino al soddisfo (cfr. Sez. Veneto n. 233 del 2011; Sez. Lombardia n. 712 del 2012 e n. 183/2017).

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna Giovanni Cerniglia al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, della somma di euro 5.235,59 (cinquemiladuecentotrentacinque/59), oltre interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. 23 dicembre 1994, n. 724, a decorrere dalla data di scadenza dell'obbligo

di versamento e sino alla data dell'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro

129,46 (centoventinove/46).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/02/2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente